



ALLEGATO SCARICHI

Oggetto: Ditta CIAM SpA - Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. - Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che la ditta CIAM SpA, con sede legale in Assisi (PG), via dei Pini n. 9, con istanza presentata al SUAPE del Comune di Assisi e pervenuta alla Regione Umbria al prot. n. 0028927 del 13/02/2019 e successiva integrazione acquisita al prot. n. 0169743 del 12/09/2019, ha richiesto la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 72 del 24/01/2018, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR 59/2013, per l'insediamento sito in Comune di Assisi, via dei Pini n. 9 (Foglio n. 47 part.IIe 591, 589, 607; Foglio n. 46 part.IIIa n. 34), destinato alla produzione di arredamenti in legno e metalli per esercizi commerciali, industriali, artigianali e abitazioni civili;

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 72 del 24/01/2018 rilasciata dal SUAPE del Comune di Assisi, con allegata Determinazione Dirigenziale n. 427 del 17/01/2018 della Regione Umbria, in modifica alla precedente Autorizzazione Unica Ambientale n. 54 del 22/11/2016 rilasciata dal SUAPE del Comune di Assisi, con allegata Determinazione Dirigenziale n. 11209 del 16/11/2016 della Regione Umbria;

CONSIDERATO che, nella sopra citata istanza, è ricompresa la dichiarazione che nulla cambia rispetto al progetto presentato per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui all'AUA n. 72 del 24/01/2018, relativa alle acque reflue assimilate alle domestiche di consistenza complessiva di 41 AE, così costituite:

- acque reflue derivanti dai servizi igienici dell'edificio industriale con numero medio di addetti di 105 unità pari a 35 AE,
 - acque reflue derivanti dal fabbricato di civile abitazione con consistenza pari a 6 AE,
- e confluenti in corpo idrico superficiale (fosso campestre con recapito finale al fosso della Cagnoletta, quindi al fosso della Cagnola) previo trattamento con impianto di depurazione biologico a fanghi attivi ad areazione estesa avente potenzialità di 50 AE ubicato su terreno distinto in Catasto al Foglio n. 47 particella n. 589 del Comune di Assisi;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" a norma dell'art.23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29/05/2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;



VISTO il D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;

ACCERTATO che l'istanza presentata dalla ditta CIAM SpA è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e dell'art. 124 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 s.m.i., alla ditta CIAM SpA, con sede legale in Assisi (PG), via dei Pini n. 9, dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (fosso campestre con recapito finale al fosso della Cagnoletta, quindi al fosso della Cagnola) delle acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dall'insediamento richiamato in premessa sito in Comune di Assisi, via dei Pini n. 9 (Foglio n. 47 part.lla 591, 589, 607; Foglio n. 46 part.lla n. 34), così costituite:

- acque reflue derivanti dai servizi igienici dell'edificio industriale con numero medio di addetti di 105 unità pari a 35 AE,
 - acque reflue derivanti dal fabbricato di civile abitazione con consistenza pari a 6 AE,
- previo trattamento con impianto di depurazione biologico a fanghi attivi ad areazione estesa avente potenzialità di 50 AE ubicato su terreno distinto in Catasto al Foglio n. 47 particella n. 589 del medesimo Comune, secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Mantenere accessibili ed ispezionabili l'impianto di trattamento delle acque reflue ed il pozzetto di ispezione e controllo ubicato a monte dello scarico;
- b) Le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento dell'impianto di depurazione nonché le operazioni di estrazione periodica dei fanghi devono essere annotate su apposito registro;



Regione Umbria

Giunta Regionale

- c) Garantire il deflusso delle acque trattate nel corpo idrico recettore, al fine di evitare ristagni delle stesse;
- d) Garantire la corretta manutenzione e gestione dell'impianto di trattamento delle acque reflue secondo quanto previsto dalla ditta costruttrice, nonché dalla Deliberazione del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04 febbraio 1977 e dalla Direttiva tecnica regionale: "Disciplina degli scarichi delle acque reflue" approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627, e comunicare tempestivamente alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria – Area Dipartimentale Umbria Nord - Distretto di Assisi-Bastia ogni eventuale anomalia dello stesso;
- e) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi giorno e periodo dell'anno, agli Enti di controllo;
- f) I rifiuti derivanti dalla manutenzione dell'impianto dovranno essere asportati a mezzo ditta autorizzata e i relativi documenti di trasporto dovranno essere conservati per cinque anni dalla data di rilascio;

2) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente AUA la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013;

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 130).

F.to L'istruttore tecnico
(Dott.ssa Monia Velloni)